



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Servizio Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti, cave e attività estrattive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4012 DEL 05/05/2010

OGGETTO: FBM – Fornaci Briziarelli Marsciano – Impianto di Dunarobba – Avigliano Umbro (TR). Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005.

Il Dirigente di Servizio: - Andrea Monsignori

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la domanda presentata in data 26 gennaio 2007 dalla Sig. Vincenzo Briziarelli gestore della ditta FBM – Fornaci Briziarelli Marciano – Impianto di Dunarobba – Avigliano Umbro (TR), con sede legale in Via XXIV Maggio, 1 - Marsciano (PG), al fine del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto industriale “Impianti per la fabbricazione dei prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle , gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3” sito in Voc. Fornace nel Comune di Avigliano Umbro (TR);

Considerato che l’attività rientra fra le tipologie di attività assoggettate alla disciplina del D.Lgs. 59/2005, individuata nell’Allegato 1, punto 3.5 – Impianti per la fabbricazione dei prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle , gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3;

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla domanda e presentata dal gestore dell’impianto è depositata presso gli uffici regionali del Servizio Qualità dell’Ambiente e Gestione Rifiuti;

Verificato che il gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano “La Nazione” in data 17 giugno 2007;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni entro i termini fissati dall’articolo 5, comma 8, del D.Lgs. 59/2005;

Visto l’esito positivo della Conferenza di Servizi svoltasi in data 8 aprile e 21 aprile 2010;

Tenuto conto che l’articolo 3 del D.Lgs. 59/2005, prevede che l’Autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti;
- l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve esser evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione delle attività;

Visto l’articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 59/2005, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto”;

Ritenuto di assumere le prescrizioni ed i limiti di emissione, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autonomi controlli proposti nel Rapporto Istruttorio redatto dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia e approvato in sede di Conferenza dei Servizi in data 8 aprile e 21 aprile 2010 con alcune modifiche e integrazioni;

Stabilito che gli interventi di adeguamento dovranno essere effettuati rispettando i termini indicati nel Rapporto Istruttorio;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi avvenuta in data 8 aprile e 21 aprile 2010, convocata con note del 18 marzo 2010, prot. n. 0045505 e del 9 aprile 2010, prot. n. 0057968;

Preso atto che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta, o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 (relativo all'aziende a rischio di incidente rilevante) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (relativa allo scambio di quote di emissioni di gas serra) e che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/2005;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 1402 del 17 ottobre 2002 con la quale è stata individuata quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 372/1999, l'Amministrazione regionale nella persona del Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione dall'inquinamento, Smaltimento rifiuti, Informazione ed educazione ambientale, ora denominato Qualità dell'Ambiente e Gestione Rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1725 del 11 ottobre 2006 con la quale veniva stabilito il calendario per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta **FBM - Fornaci Briziarelli Marsciano** – Impianto di Dunarobba – Avigliano Umbro (TR), con sede legale in Via XXIV Maggio, 1 - Marsciano (PG), per l'esercizio dell'impianto industriale "Impianti per la fabbricazione dei prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³" sito in Voc. Fornace nel Comune di Avigliano Umbro (TR);
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel Rapporto Istruttorio redatto dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia e approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 6 maggio 2008 con alcune modifiche e integrazioni, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all'allegato A) e di seguito denominato "Rapporto Istruttorio";
- 3) di imporre al gestore l'adeguamento dell'impianto in conformità a quanto definito nel Rapporto Istruttorio ed il rispetto delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali contenute nel medesimo documento, entro i termini indicati nel Rapporto Istruttorio;
- 4) di stabilire che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) *comunicazione dell'avvio dell'azione di adeguamento*
 - prima dell'avvio degli interventi di adeguamento dell'impianto a quanto prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente;
 - b) *comunicazione dell'avvenuto adeguamento*
 - il gestore dell'impianto, entro trenta giorni successivi al completamento degli interventi di adeguamento, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data di entrata in esercizio;

c) *verifica dell'adeguamento*

- entro tre mesi dalla comunicazione di adeguamento di cui alla precedente lettera b), il gestore effettua i controlli, prescritti nel Rapporto Istruttorio, sull'intero impianto comunicando preventivamente all'Arpa Umbria ed alla Provincia territorialmente competente la data di effettuazione degli stessi e ne trasmette gli esiti agli Enti sopra menzionati nonché all'Autorità Competente ed al Comune territorialmente competente entro i successivi 30 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da un tecnico abilitato;

d) *gestione dell'impianto*

- dalla data della presente autorizzazione, ovvero dalle scadenze di adeguamento indicate nel Rapporto Istruttorio, sono vigenti, a tutti gli effetti, le prescrizioni, gli adempimenti e i nuovi valori limite alle emissioni indicati nel Rapporto Istruttorio;
- la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando almeno le misure indicate negli allegati 6 e 7 del D.M. 12 luglio 1990 o altre tecniche qualora più efficaci;

e) *fasi critiche della gestione dell'impianto*

- nelle fasi di adeguamento non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- devono essere gestite in maniera opportuna, minimizzando il danno ambientale, le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, le emissioni fuggitive, i malfunzionamenti e l'arresto definitivo dell'impianto;
- entro un anno dall'emissione dell'atto autorizzativo, il gestore comunica all'Arpa Umbria ed alla Provincia territorialmente competente i parametri di conduzione delle fasi critiche di cui al punto precedente, i valori di emissione attesi in tali fasi, le cautele assunte per il massimo contenimento delle emissioni, nonché le modalità di gestione delle fasi stesse;

f) *controlli e monitoraggio*

- a decorrere dalla data di adeguamento dell'impianto di cui alla precedente lettera b), il gestore effettua autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione della concentrazione degli inquinanti indicati nel Rapporto Istruttorio, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate, dandone preventiva comunicazione all'Arpa Umbria;
- i dati relativi ai controlli periodici sono trasmessi all'Arpa Umbria entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità definite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all'Allegato B);

g) *altre prescrizioni generali relative ai controlli*

- il gestore dell'impianto deve fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

h) *bonifiche del suolo*

- il gestore deve provvedere e fornire all'Autorità Competente, entro 6 mesi dall'emissione dell'atto autorizzativo, una procedura che stabilisca, all'atto della cessazione definitiva delle attività, le azioni necessarie al ripristino del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto

delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;

i) *prevenzione e ripristino ambientale*

- il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 304 e 305 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

- 5) di dare atto che il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, come previsto dal comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore presenta apposita domanda all'Autorità Competente almeno sei mesi prima della data di scadenza;
- 6) di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 59/2005;
- 7) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/2005, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni o delle modifiche sostanziali;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/2005;
- 9) di ordinare la trasmissione di copia del presente provvedimento a tutti gli Enti invitati in Conferenza dei Servizi;
- 10) di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/04/2010

L'Istruttore

Moreno Allegrucci

FIRMATO

Perugia lì 03/05/2010

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Marco Trinei

FIRMATO

Perugia lì 05/05/2010

Il Dirigente di Servizio
- Andrea Monsignori

FIRMATO

